



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

IMPOSTE COMUNALI ANNO 2014

Con Legge n. 147/2013 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'**Imposta Unica Comunale - IUC** - che si compone di una imposta di natura patrimoniale, l' **IMU**, dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali (ad eccezione delle abitazioni categoria A1 – A8 – A9 e relative pertinenze)**, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili - **TASI** - e nella tariffa sui rifiuti – **TARI**.

La **TASI** è il nuovo tributo per i servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, la cui base imponibile è la medesima dell'IMU.

La **TARI** – tariffa corrispettiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - è gestita e riscossa da **Contarina s.p.a.** con le medesime modalità degli anni scorsi.

IMU

E' dovuta dal proprietario, dall'usufruttuario, dal titolare del diritto d'uso, abitazione o superficie (titolari di diritti reali).

Dal 1° gennaio 2014 non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni categoria A1 – A8 – A9 e relative pertinenze.

Scadenze per i versamenti: l'**acconto entro il 16 giugno 2014** in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote deliberate sotto riportate. Il saldo è da versare entro il 16 dicembre 2014 .

Per l'anno 2014 sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni da applicare alla base imponibile:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota ordinaria per la generalità degli immobili	7,6 per mille
Abitazione principale ricompresa nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze. All'imposta dovuta si applica la detrazione fissa di Euro 200,00 su base annua per abitazione principale e relative pertinenze	4,00 per mille

TASI

E' dovuta da chiunque **possieda**, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o **detenga** a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili. Sono **esclusi** i terreni agricoli.

Se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'imposta è dovuta sia dal possessore che dall'occupante.

L'occupante deve versare la TASI nella misura deliberata del 30 per cento dell'imposta complessiva e la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Per l'anno 2014 sono state deliberate le seguenti aliquote e detrazioni TASI da applicare alla base imponibile:

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
- Abitazione principale e relative pertinenze ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge <i>Categorie catastali da A1 a A9, C2, C6 e C7</i>	2,5 per mille
- Altri fabbricati: - <i>Categorie catastali C1, C3, C4, C5 e D ad eccezione della categoria D10 "rurali"</i>	1,5 per mille
- <i>Categoria catastale A10</i>	1,5 per mille
- <i>Categorie catastali da A1 a A9, C2, C6 e C7 non qualificabili nella fattispecie precedente</i> (Immobili locati, concessi in comodato d'uso gratuito e a disposizione)	1,0 per mille
- <i>Categoria catastale B</i>	Zero per mille
- Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
- Aree edificabili	Zero per mille
- Fabbricati inagibili	Zero per mille
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Zero per mille
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da: - cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato (Aire) a condizione che non risulti locata - soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata.	Zero per mille

All'imposta dovuta relativamente all'abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 ivi comprese le unità immobiliare assimilate per legge, vengono applicate le seguenti detrazioni stabilite in misura variabile in base alla rendita catastale dell'unità abitativa, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, ripartite proporzionalmente alla quota di utilizzo:

<i>Importo rendita catastale unità abitativa</i>	<i>Importo</i>
≤300	€ 150,00
>300 e ≤450	€ 120,00
>450 e ≤600	€ 90,00
>600 e ≤700	€ 60,00
>700	zero

A legislazione vigente, è dovuto l'acconto entro il 16 giugno 2014 in misura pari al 50% dell'imposta dovuta. Il saldo è da versare entro il 16 dicembre 2014 .

0=0=0

La base imponibile IMU e TASI per il corrente anno è determinata sulla base dei seguenti moltiplicatori:

Fabbricati: rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicata per:

- **160** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- **140** per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- **80** per i fabbricati delle categorie catastale A/10 e D/5
- **65** per i fabbricati del gruppo catastale D
- **55** per i fabbricati delle categorie catastale C/1

Terreni agricoli: reddito dominicale, rivalutata del 25%, e moltiplicata per:

- **135** per la generalità dei terreni agricoli
- **75** per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Terreni edificabili: valore venale in comune commercio